


Regolamento

di funzionamento
della governance



FONDAZIONE CRC

Regolamento di funzionamento della governance

Approvato dal Consiglio Generale
nella seduta del 7 luglio 2014
e modificato dal Consiglio Generale
nelle sedute del 26 gennaio, del 13 luglio,
del 28 settembre 2015, del 30 gennaio 2017
e dell'8 ottobre 2018



FONDAZIONE CRC

TITOLO I

PREMESSE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Principi generali

TITOLO II

CONSIGLIO GENERALE

- Art. 4 - Convocazione
- Art. 5 - Svolgimento della seduta
- Art. 6 - Informazioni e accesso ai documenti

TITOLO III

COMMISSIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

CAPO I

COMMISSIONI CONSULTIVE

- Art. 7 - Istituzione
- Art. 8 - Nomina e durata
- Art. 9 - Competenze
- Art. 10 - Modalità di funzionamento

CAPO II

ALTRE COMMISSIONI

- Art. 11 - Commissione di Valutazione per le Nomine
- Art. 12 - Commissione per la Remunerazione degli Organi

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 13 - Convocazione
- Art. 14 - Svolgimento della seduta
- Art. 15 - Comitato Investimenti

TITOLO V

PRESIDENTE

- Art. 16 - Attribuzioni e competenze

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

- Art. 17 - Nomina e funzionamento
- Art. 18 - Attribuzioni e competenze

TITOLO VII

ORGANISMO DI VIGILANZA

- Art. 19 - Nomina
- Art. 20 - Attribuzioni e competenze

TITOLO VIII

DIRETTORE GENERALE

- Art. 21 - Nomina
- Art. 22 - Attribuzioni e competenze

TITOLO IX

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLE PRESENZE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI

- Art. 23 - Pubblicità

TITOLO I PREMESSE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, di seguito "*Fondazione*", disciplina il funzionamento della governance della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 (Definizioni)

1. Al fine del presente regolamento si intendono:
 - a. per "*Organi*", quelli previsti dallo Statuto e consistenti nel Consiglio Generale, nel Consiglio di Amministrazione, nel Presidente e nel Collegio Sindacale;
 - b. per "*struttura operativa*", l'insieme delle persone in servizio presso la Fondazione;
 - c. per "*sedute del Consiglio Generale*", gli incontri a cui sono invitati a partecipare i Consiglieri Generali e nel corso dei quali l'Organo assume le più opportune deliberazioni;
 - d. per "*riunioni plenarie dei Consiglieri Generali*", gli incontri di informazione, aggiornamento e approfondimento a cui sono invitati a partecipare i Consiglieri Generali e nel corso dei quali l'Organo non è chiamato ad assumere alcuna deliberazione;
 - e. per "*nomine, designazioni e indicazioni*", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare negli Organi delle società controllate o partecipate dalla stessa Fondazione o in altri Enti di cui la Fondazione faccia parte.

Art. 3 (Principi generali)

1. Gli Organi della Fondazione, ognuno per quanto di competenza, operano in maniera funzionale al conseguimento degli interessi generali dell'Ente, al fine di permettere il più efficiente perseguimento dei fini istituzionali, nel pieno rispetto delle normative applicabili e delle vigenti previsioni statutarie.

TITOLO II CONSIGLIO GENERALE

Art. 4 (Convocazione)

1. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi di Statuto.
2. La convocazione avviene nel rispetto delle modalità previste dall'art. 15, comma 2, dello Statuto. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente, sentito il Direttore Generale.
3. Qualora la convocazione avvenga, ai sensi dell'art. 15, comma 1 dello Statuto, su richiesta per iscritto di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso o su richiesta del Collegio Sindacale, il Presidente provvede ad inoltrare la relativa convocazione entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione.
4. Le sedute del Consiglio Generale avvengono, con funzione deliberante, almeno una volta ogni 4 mesi; sono inoltre previste riunioni plenarie dei Consiglieri Generali per informative, aggiornamenti e approfondimenti sull'attività condotta dal Consiglio di Amministrazione e dalla struttura operativa.
5. Per le riunioni plenarie dei Consiglieri Generali viene riconosciuto il gettone di presenza nell'ammontare definito dal Consiglio Generale, oltre al rimborso delle spese a tal fine sostenute.

6. Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

Art. 5

(Svolgimento della seduta)

1. Il Presidente, accertata la valida costituzione del Consiglio ai sensi dell'art. 15, comma 4 dello Statuto, dichiara aperta la seduta e procede nei lavori secondo il previsto ordine del giorno.
2. Il Consiglio Generale non può deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo che si verifichi l'assenso unanime di tutti i componenti con diritto di voto, in carica in quel momento.
3. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione, i componenti il Collegio Sindacale e il Direttore Generale o, in caso di mancanza o impedimento di quest'ultimo, chi è delegato a sostituirlo. Il Segretario del Consiglio Generale, da quest'ultimo nominato, redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme al Presidente e al Direttore Generale. In caso di assenza del Segretario, il verbale viene redatto dal Direttore Generale e dallo stesso sottoscritto, insieme al Presidente.
4. Alle sedute del Consiglio possono partecipare soggetti esterni allo stesso, previo consenso da parte del Consiglio Generale.
5. I documenti afferenti i singoli punti all'ordine del giorno sono posti, di norma, a disposizione dei Consiglieri, per la preventiva consultazione presso la sede della Fondazione, almeno il terzo giorno antecedente la seduta del Consiglio Generale. Gli stessi sono altresì posti in consultazione, con le medesime tempistiche, presso apposita Area Riservata accessibile dal sito internet della Fondazione a cura dei Consiglieri, tramite l'utilizzo di password conosciuta soltanto dagli interessati. In caso di convocazione urgente, i documenti sono resi disponibili, unitamente alla convocazione, nelle 24 ore antecedenti la seduta. Nel caso di richiesta di convocazione del

Consiglio da parte di un terzo dei componenti o del Collegio Sindacale, i richiedenti sono tenuti a produrre la relativa documentazione, nei termini sopra indicati.

6. Nel caso di approvazione del Bilancio d'esercizio, il relativo Progetto di Bilancio deve essere messo a disposizione, per la preventiva consultazione presso la sede della Fondazione, almeno 15 giorni prima della data di convocazione del Consiglio Generale, mentre nel caso di approvazione del Documento Programmatico Previsionale annuale e di determinazione del Piano Programmatico Pluriennale, i rispettivi documenti devono essere messi a disposizione, per la preventiva consultazione presso la sede della Fondazione, almeno 7 giorni prima della data di convocazione del Consiglio Generale; eventuali osservazioni e/o proposte di variazione e/o integrazione dei testi proposti potranno essere formulate a cura dei Consiglieri Generali interessati entro il terzo giorno antecedente all'indetta seduta, salva la possibilità di rivolgere, in corso di seduta, le più opportune domande di chiarimento e/o approfondimento.
7. Qualora si rendano necessarie integrazioni e/o modificazioni dei documenti depositati, le stesse devono essere comunicate dal Presidente, durante la seduta, all'inizio della trattazione del punto relativo. È fatta salva la facoltà, da parte dei Consiglieri Generali, di proporre il differimento dell'esame della questione in presenza di intervenute variazioni e/o integrazioni di significativa portata, al fine di disporre del tempo necessario per i relativi approfondimenti; la richiesta dovrà essere sottoposta al voto del Consiglio Generale.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti salvo quelle relative alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e comunque non inferiore ai due terzi dei presenti, arrotondata all'unità superiore dei membri in carica aventi

diritto di voto. Il Presidente, o che ne fa le veci, non ha diritto di voto. In caso di parità, la proposta si intende non approvata.

9. In linea con quanto disposto dall'art 15, comma 8 dello Statuto, le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere Generale, sono assunte a scrutinio segreto. In questi casi il Direttore Generale svolge le funzioni di scrutatore, insieme al Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro componente il Collegio; la votazione avviene con modalità che assicurino la segretezza del voto; l'attività di spoglio è compiuta alla presenza degli stessi votanti, al fine di garantire la massima trasparenza.

Art. 6 (Informazioni e accesso ai documenti)

1. Il Consigliere Generale che intenda ottenere informazioni, chiarimenti o spiegazioni su materie rientranti tra le competenze dell'Organo di appartenenza deve indirizzare richiesta scritta al Presidente che, valutata l'ammissibilità in ordine alle materie indicate, provvede a fornire la relativa risposta o ad inoltrare la stessa all'Organo competente a rispondere.
2. La risposta è fornita, in forma scritta, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Qualora sia espressamente richiesta risposta orale in Consiglio Generale, la risposta è fornita dal Presidente nella prima seduta utile dello stesso Consiglio, sempre che la richiesta sia pervenuta almeno 10 giorni prima della data della prevista seduta.
4. Ove la richiesta sia presentata durante la seduta del Consiglio Generale, la risposta viene fornita nella successiva seduta dello stesso Consiglio.
5. Ciascun Consigliere Generale può accedere ai verbali dello stesso Consiglio di cui fa parte e agli atti delle Commissioni in seno allo stesso costituite.

TITOLO III COMMISSIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

CAPO I COMMISSIONI CONSULTIVE

Art. 7 (Istituzione)

1. Le Commissioni Consultive sono istituite dal Consiglio Generale e sono suddivise per Settori di intervento o ambiti di operatività.
2. Le Commissioni Consultive sono formate esclusivamente da membri dello stesso Consiglio Generale, privilegiando le professionalità, le competenze e le esperienze dagli stessi possedute. Ogni Consigliere Generale può far parte unicamente di una Commissione Consultiva riguardante l'attività istituzionale, pur potendo partecipare, in qualità di uditore, alle sedute di tutte le Commissioni Consultive.
3. Il Consiglio Generale nomina i membri delle Commissioni Consultive e ne stabilisce il numero, comunque non inferiore a 4 componenti.
4. Il Consiglio Generale, ove ritenuto opportuno, può istituire la Commissione Consultiva per la Gestione del Patrimonio, formata da componenti lo stesso Consiglio e a cui affidare esclusivamente poteri consultivi e di monitoraggio degli investimenti.

Art. 8 (Nomina e durata)

1. La nomina delle Commissioni Consultive è di competenza del Consiglio Generale che provvede, su proposta del Presidente della Fondazione, sentiti gli interessati e tenendo conto delle professionalità, delle competenze e dell'esperienza da ciascuno maturata.
2. Le Commissioni Consultive hanno la stessa durata del Consiglio Generale che le ha nominate.
3. Eventuali variazioni o integrazioni nella composizione delle Commissioni Consultive sono deliberate dal Consiglio Generale, su proposta sempre del Presidente.

Art. 9 (Competenze)

- 1.** Le Commissioni Consultive svolgono:
 - a.** nei rispettivi Settori di competenza, un ruolo di supporto al Consiglio Generale nella determinazione del Piano Programmatico Pluriennale di attività, nell'eventuale revisione annuale dello stesso e di supporto altresì nell'approvazione del Documento Programmatico Previsionale annuale;
 - b.** nell'ambito della gestione del patrimonio, un ruolo consultivo e di monitoraggio degli investimenti, al fine di verificarne l'aderenza con le Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti definite dal Consiglio Generale.

Art. 10 (Modalità di funzionamento)

- 1.** Le Commissioni Consultive scelgono al loro interno un referente con compiti di coordinamento.
- 2.** Il referente ha il compito di convocare la Commissione, la quale si riunisce almeno 4 volte per ogni esercizio sociale.
- 3.** Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.
- 4.** Le Commissioni relazionano il Consiglio Generale, in occasione delle previste sedute, sulle attività dalle stesse svolte.
- 5.** Alle riunioni delle Commissioni sono invitati il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al Direttore Generale.
- 6.** Le Commissioni possono avvalersi di consulenza esterna. Se la consulenza viene svolta a titolo oneroso, la relativa spesa dovrà essere preventivamente autorizzata da parte del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale nell'ambito delle deleghe allo stesso attribuite.
- 7.** Le Commissioni si avvalgono della struttura operativa per lo svolgimento delle proprie attività.

- 8.** Delle sedute delle Commissioni viene redatto apposito verbale a cura del Segretario a tal fine individuato, da sottoscrivere insieme al referente.
- 9.** Ai membri delle Commissioni spetta il rimborso delle spese a tal fine sostenute, oltre a quanto eventualmente deliberato dal Consiglio Generale ai sensi di Statuto.
- 10.** I componenti le Commissioni che non intervengano per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, alle relative riunioni sono dichiarati decaduti con deliberazione della stessa Commissione; il Consiglio Generale provvede alla loro sostituzione alla prima seduta utile.

CAPO II ALTRE COMMISSIONI

Art. 11 (Commissione di Valutazione per le Nomine)

- 1.** La Commissione di Valutazione per le Nomine è istituita dal Consiglio Generale ed è formata da 4 Consiglieri Generali, oltre al Presidente della Fondazione, il quale ne fa parte di diritto, la presiede e ha facoltà di convocarla.
- 2.** Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.
- 3.** La Commissione ha il compito, per quanto attiene il Consiglio Generale:
 - a.** di effettuare la preliminare verifica, in capo ai soggetti indicati dagli Enti designanti ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto, oltre che dell'assenza delle cause di incompatibilità, di ineleggibilità e delle ipotesi di sospensione previste dallo Statuto, di consentire la risoluzione di eventuali situazioni di incompatibilità - ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8, comma 6 dello Statuto - entro la data di accettazione del conferito incarico, e di predisporre relativa relazione da illustrare al Consiglio Generale;

b. di effettuare, nei casi disciplinati dall'art. 13, comma 15 e dall'art. 13, comma 3, lett. n) dello Statuto, una preliminare valutazione delle candidature pervenute a seguito del Bando reso pubblico sul sito internet della Fondazione, da portare all'attenzione del Consiglio Generale, quale Organo competente in materia;

per quanto attiene il Collegio Sindacale:

c. di valutare le candidature presentate, da parte dei Consiglieri Generali, per l'incarico di componente (effettivo o supplente) il Collegio Sindacale della Fondazione e di formulare relativa proposta, da portare all'attenzione del Consiglio Generale, quale Organo competente in materia; per i Sindaci supplenti, la verifica dell'assenza delle cause di incompatibilità sarà effettuata nel momento in cui l'incarico dovesse divenire effettivo.

4. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale della Fondazione o suo delegato, il quale è incaricato di redigere apposito verbale, da sottoscrivere insieme al Presidente.
5. Ai membri della Commissione spetta il rimborso delle spese a tal fine sostenute, oltre a quanto eventualmente deliberato dal Consiglio Generale ai sensi di Statuto.
6. I componenti la Commissione che non intervengano per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, alle relative riunioni sono dichiarati decaduti con deliberazione della stessa Commissione; il Consiglio Generale provvede alla loro sostituzione alla prima seduta utile.

Art. 12

(Commissione per la Remunerazione degli Organi)

1. La Commissione per la Remunerazione degli Organi è istituita dal Consiglio Generale ed è formata da 4 Consiglieri Generali, oltre al Presidente della Fondazione, il quale ne fa parte di diritto, la presiede e ha facoltà di convocarla.
2. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.
3. La Commissione ha il compito di effettuare le più opportune valutazioni e formulare relative proposte in materia di determinazione dei compensi dei componenti gli Organi della Fondazione, da portare all'attenzione del Consiglio Generale, quale Organo competente in materia ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.
4. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale della Fondazione o suo delegato, il quale è incaricato di redigere apposito verbale, da sottoscrivere insieme al Presidente.
5. Ai membri della Commissione spetta il rimborso delle spese a tal fine sostenute, oltre a quanto eventualmente deliberato dal Consiglio Generale ai sensi di Statuto.
6. I componenti la Commissione che non intervengano per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, alle relative riunioni sono dichiarati decaduti con deliberazione della stessa Commissione; il Consiglio Generale provvede alla loro sostituzione alla prima seduta utile.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 **(Convocazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi di Statuto.
2. Esso si riunisce di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o il Collegio Sindacale.
3. La convocazione avviene con le modalità e in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 18, comma 3 dello Statuto.

Art. 14 **(Svolgimento della seduta)**

1. Il Presidente, accertata la valida costituzione del Consiglio ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, dichiara aperta la seduta e procede nei lavori secondo il previsto ordine del giorno.
2. Il Consiglio di Amministrazione non può deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo che si verifichi l'assenso unanime di tutti i componenti con diritto di voto, in carica in quel momento.
3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Collegio Sindacale e il Direttore Generale, o in caso di sua assenza o impedimento chi è delegato a sostituirlo. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, da quest'ultimo nominato, redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme al Presidente e al Direttore Generale. In caso di assenza del Segretario, il verbale viene redatto dal Direttore Generale e dallo stesso sottoscritto, insieme al Presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche avere luogo in audio o audiovideoconferenza a condizione

che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente, il Direttore Generale e il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare soggetti esterni allo stesso, previo consenso da parte del Consiglio.
5. I documenti afferenti i singoli punti all'ordine del giorno sono posti, di norma, a disposizione dei Consiglieri, per la preventiva consultazione, presso la sede della Fondazione almeno il secondo giorno antecedente la seduta del Consiglio di Amministrazione. Gli stessi sono altresì posti in consultazione, con le medesime tempistiche, presso apposita Area Riservata accessibile dal sito internet della Fondazione a cura dei Consiglieri, tramite l'utilizzo di password conosciuta soltanto dagli interessati. In caso di convocazione urgente, i documenti sono resi disponibili unitamente alla convocazione nelle 24 ore antecedenti la seduta.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. In linea con quanto disposto dall'art 18, comma 8 dello Statuto, le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, sono assunte a scrutinio segreto. In questi casi il Direttore Generale svolge le funzioni di scrutatore, insieme al Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro componente il Collegio; la votazione avviene con modalità che assicurino la segretezza del voto; l'attività di spoglio è compiuta alla presenza degli stessi votanti, al fine di garantire la massima trasparenza.
8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

Art. 15

(Comitato Investimenti)

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto opportuno, può istituire il Comitato investimenti, definendone la composizione, le competenze, le responsabilità e le deleghe.
2. Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale della Fondazione o suo delegato, il quale è incaricato di redigere apposito verbale, da sottoscrivere insieme al Presidente.
3. Ai componenti il Comitato Investimenti spetta il rimborso delle spese a tal fine sostenute, oltre all'eventuale riconoscimento, per il soggetto o i soggetti esterni eventualmente coinvolti, di relativo compenso, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, quale Organo competente in materia.
4. I componenti il Comitato che non intervengano per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, alle relative riunioni sono dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso Comitato; il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione alla prima seduta utile.

TITOLO V

PRESIDENTE

Art. 16

(Attribuzioni e competenze)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente convoca, sentito il Direttore Generale, il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione e li presiede.
3. Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni in relazione alle materie poste all'ordine del giorno.

4. Il Presidente svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.
5. Il Presidente assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale ne spetta la ratifica alla prima riunione utile, previa verifica dell'esistenza dei dichiarati presupposti di assoluta e improrogabile urgenza.
6. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, ovvero a dipendenti o a terzi.
7. Il Presidente ha accesso ai verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale e a tutti i documenti della Fondazione, fatti salvi i verbali delle sedute del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 17

(Nomina e funzionamento)

1. La nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei due Sindaci, al pari della nomina dei tre Sindaci supplenti, avviene ad opera del Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) dello Statuto, su proposta della Commissione di Valutazione per le Nomine.
2. Delle sedute del Collegio Sindacale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti l'Organo.
3. Il Collegio Sindacale prende parte a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Art. 18
(Attribuzioni e competenze)

1. Il Collegio Sindacale, quale organo di controllo, opera con le attribuzioni e modalità stabilite dall'art. 20 dello Statuto.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale ha accesso a tutti i documenti della Fondazione.

TITOLO VII
ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 19
(Nomina)

1. L'Organismo di Vigilanza è composto da n. 3 membri. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede, su proposta del Presidente, alla nomina e alla revoca per giusta causa del Presidente e dei membri dell'Organismo di Vigilanza.
2. La scelta dei componenti l'Organismo di Vigilanza può avvenire tra soggetti sia interni, sia esterni alla Fondazione, in possesso dei richiesti requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.

Art. 20
(Attribuzioni e competenze)

1. L'Organismo di Vigilanza, quale organo di verifica dell'osservanza del Codice Etico e del funzionamento e rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001, svolge i compiti ed esercita le attribuzioni dagli stessi documenti disposte.
2. L'Organismo di Vigilanza disciplina, con proprio regolamento interno, le relative modalità di funzionamento.
3. Ai componenti l'Organismo di Vigilanza spetta il rimborso delle spese a tal fine sostenute, oltre all'eventuale riconoscimento, unicamente in

capo al Presidente dell'Organismo, di un compenso definito con delibera del Consiglio di Amministrazione, quale Organo competente in materia.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutti i documenti della Fondazione.

TITOLO VIII
DIRETTORE GENERALE

Art. 21
(Nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 21, comma 1 dello Statuto.
2. Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica, in capo al proposto Direttore Generale, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità, oltre che delle ipotesi di sospensione previste dallo Statuto.

Art. 22
(Attribuzioni e competenze)

1. Il Direttore Generale è a capo degli Uffici e della struttura operativa della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni di cui all'art. 21 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4 dello Statuto, può attribuire particolari poteri al Direttore Generale, determinando i limiti della conferita delega.

TITOLO IX
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLE
PRESENZE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI

Art. 23
(Pubblicità)

- 1.** Il presente Regolamento e le presenze assicurate dai componenti gli Organi alle indette sedute e riunioni sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

www.fondazionecrc.it



Fondazione CRC
Via Roma 17 • 12100 Cuneo • Italia
tel.: +39 0171.452711 • fax : +39 0171.452799
info@fondazionecrc.it